DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2002

recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 3302]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti [1], modificata da ultimo dalla decisione 2002/112/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 20, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/34/CEE prevede l'adozione da parte della Commissione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine.

(2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.

(3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine di Prunus domestica vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.

(4) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2003-2007 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine raccolti nel 2002 e fornire informazioni particolareggiate su tali prove ed analisi.

(5) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, senza ulteriore riferimento al comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel corso del periodo 2003-2007, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus domestica.

Il costo massimo delle prove e delle analisi nel 2003 è fissato nell'allegato.

Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

Articolo 2

Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie se nel rispettivo territorio vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati materiali di moltiplicazione e piantine di Prunus domestica.

Articolo 3

Subordinatamente alle disponibilità finanziarie, la Commissione può decidere di proseguire nel 2004 e fino al 2007 le prove e le analisi elencate nell'allegato.

Il costo massimo di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10.
[2] GU L 41 del 13.2.2002, pag. 44.

ALLEGATO

Prove e analisi da eseguire su Prunus domestica (*)

Anno	Organismo responsabile	Condizioni da valutare	Numero di campioni	Costo (euro)
2003	NAKT Roelofarendsveen (NL)	Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio)	50	16 000
2004	idem	idem	idem	8 000 (**)
2005	idem	idem	idem	10 900 (**)
2006	idem	idem	idem	11 100 (**)
2007	idem	idem	idem	29 100 (**)
			Costo totale	75 100

(*) Prova e analisi che dura oltre un anno.
(**) Costo estimativo.